

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 118/CSA

(2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 6 aprile 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Paolo Del Vecchio, Avv. Stefano Agamennone - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. TROINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2018 INFLITTA AL CALC. OTT VALE FACUNDO SEGUITO GARA TROINA/ERCOLANESE DEL 18.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 21.3.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Troina di Troina (Enna). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.C. ESTE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RICORRENTE SEGUITO GARA ESTE/LIVENTINA DEL 18.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 21.3.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Este di Este (Padova). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

ORDINANZA ISTRUTTORIA

3. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. APULIA TRANI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. STRIPPOLI MASSIMO SEGUITO GARA APULIA TRANI/GRIFONE GIALLOVERDE DEL 18.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 72 del 21.3.2018)

La C.S.A., dispone preliminarmente la sospensione della sanzione e trasmette gli atti alla Procura Federale per accertamenti sulla dinamica dei fatti.

4. RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S.D. BULDOG T.N.T. LUCREZIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DA SILVA RODRIGO SEGUITO GARA BULDOG LUCREZIA/TENAX CASTELFIDARDO DEL 24.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 723 del 27.03.2018)

La C.S.A., respinge il come sopra proposto dalla società U.S.D. Bulldog T.N.T. Lucrezia di Lucrezia di Cartoceto (Pesaro-Urbino). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Prof. Andrea Lepore, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

5. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. STONE FIVE FASANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SS LAZIO C5/ASD STONE FIVE FASANO DEL 25.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 693 del 20.03.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Stone Five Fasano di Fasano (Brindisi).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S. LEVICO TERME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SEVERGNINI NICOLÒ SEGUITO GARA CALCIO LECCO 1912 S.R.L./LEVICO TERME DEL 25.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 26.3.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Levico Terme di Levico Terme (Trento).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S.D. SASSARI CALCIO LATTE DOLCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DELIZOS DANIELE OMAR SEGUITO GARA SAN TEODORO/SASSARI LATTE DOLCE DEL 25.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 26.3.2018)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Sassari di Sassari riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.C.R. MESSINA S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.5.2018 INFLITTA AL SIG. MODICA GIACOMO SEGUITO GARA VIRTUS BARCELONA/MESSINA DEL 25.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 26.3.2018)

La C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.R. Messina di Messina.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.C.R. MESSINA S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS BARCELONA/MESSINA DEL 25.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 26.3.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.R. Messina di Messina.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 6 aprile 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini